



**COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA**  
(Provincia di Siena)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 147 DEL 31/12/2019**

**OGGETTO: TASI -TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2020 - CONFERMA.**

L'anno **2019**, addì **31** del mese di **dicembre** alle ore **09:40**, nella Sala Consiliare presso la sede del Palazzone di Viale Matteotti, si è riunito il Consiglio Comunale previa convocazione scritta e debitamente notificata come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. La seduta è ordinaria.

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Dott. NICOLA MAGNI.

		<b>Presenti/Assenti</b>
DONATI ALESSANDRO	SINDACO	Presente
GALARDI ENRICO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
BOLDRINI SAMUELA	CONSIGLIERE	Presente
FERRANDI NICO	CONSIGLIERE	Presente
ACETO ANNARITA	CONSIGLIERE	Assente
PAZZAGLI MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
LANDI GIACOMO	CONSIGLIERE	Presente
PIANIGIANI ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
SECCHI CATERINA	CONSIGLIERE	Presente
BARBULLUSHI DALINA	CONSIGLIERE	Presente
CECCHERINI DARIO	CONSIGLIERE	Presente
BARGI ANGELA	CONSIGLIERE	Assente
CALO' JOSE' EDUARDO	CONSIGLIERE	Presente
ANDREUCCI LODOVICO	CONSIGLIERE	Presente
CAVALIERI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
SOTTILI MONICA	CONSIGLIERE	Assente
DI GENNARO FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente

Sono altresì presenti il Vice Sindaco NARDI STEFANO e gli Assessori Comunali: ERRICO SEVERINA VINCENZA, BIANCHI CIRSTIANO, PINGARO GRAZIA, CORTECCI SERENA.

Il Presidente del Consiglio Comunale Sig. ENRICO GALARDI, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Area - Servizi Finanziari  
Anno: 2019  
Numero: 1685

### OGGETTO

#### **TASI -TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2020 - CONFERMA.**

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

**VISTI** gli articoli 1 e 2 del D.L. 06.03.2014, n. 16, come convertito in Legge n. 68/2014, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

**RICHIAMATO** in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della L. 147/2013, il quale stabilisce che: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."*;

**VISTO** il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui servizi indivisibili – TASI – quale capo II del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 31.07.2014, successivamente modificato con deliberazione dello stesso organo n. 39 dell'8.06.2015, ed in ultimo con deliberazione n. 25 del 12.04.2016, tutte esecutive ai sensi di legge;

**VISTA** la legge di "Bilancio 2019 e del bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" n. 145 del 30 Dicembre 2018, pubblicata in GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 –Suppl. Ordinario n. 62 che restituisce autonomia impositiva agli enti locali;

**PRESO ATTO** che la Legge di Bilancio 2019, L. 30.12.2018 n. 145, non ha riproposto il blocco degli aumenti delle imposte, delle tasse, dei tributi e delle addizionali rispetto alle aliquote ed alle agevolazioni deliberate nell'anno 2018, pertanto normativamente è possibile istituire nuovi tributi così come ridurre e/o revocare le agevolazioni già concesse ai contribuenti;

**TENUTO CONTO** che:

- ai sensi del comma 669 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, così come sostituito dall'art. 1, comma 14, lettera b) della Legge n. 208/2015, il tributo sui servizi indivisibili TASI non è dovuto per i terreni agricoli e per le abitazioni principali, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b) punto 2) dell'art. 1 della legge n. 147/2013;

**VISTA** la legge 147/2013 ed in particolare:

- l'art 675 che stabilisce che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- l'art 676 che prevede che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

**RILEVATO** che, il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, impone ai comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre aliquote minori, in relazione alle diverse tipologie di immobili, tenuto conto che per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

**CONSIDERATO** che il citato comma 677, ultimo periodo, dall'art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che, per gli anni 2014 e 2015, il limite stabilito dal precedente punto può essere superato per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13 comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto legge n. 201/2011. La maggiorazione non si applica, in nessun caso, ai fabbricati rurali strumentali;

**ACCERTATO** che la maggiorazione di cui sopra può essere mantenuta, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015, anche per gli anni successivi;

**RILEVATO** che con l'esenzione dal pagamento della TASI dell'abitazione principale diverse da A1, A8 e A9, le aliquote confermate per l'anno 2019, non comprendono la suddetta maggiorazione dello 0,8%;

**RICHIAMATO** dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, comma 688, *(comma sostituito dall'art. 1, comma 1, legge n. 68 del 2014, poi modificato dall'art. 4, comma 12-quater, legge n. 89 del 2014, poi dall'art. 1, comma 14, legge n. 208 del 2015)* che testualmente recita *"... il versamento della prima rata TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico"*;

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**VISTO** l'art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs 267/2000 "T.U delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in cui viene stabilito che, *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, sono allegati al Bilancio di Previsione.."*;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con espressa specificazione che dette deliberazioni, se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, ed in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**VISTI** gli artt. 151 e 174 del D.Lgs 267/2000, "T.U delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in cui viene indicato il 31 dicembre come termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione e per la presentazione dei relativi allegati, tra cui le deliberazioni per la determinazione di tariffe, ecc, salvo differimenti disposti con decreto del Ministero dell'Interno;

**CONSIDERATO** che il comma 10 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016, Legge n. 208/2015, interviene sull'art. 13 del dl 201 del 2011 in materia di IMU, eliminando la possibilità, per i Comuni, di assimilare all'abitazione principale, l'abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (figli-genitori) che le utilizzano come abitazione principale; introducendo una riduzione del 50% sulla base imponibile IMU per tali unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 –, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**VISTO** che la legge di "Bilancio 2019 e del bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" n. 145 del 30 Dicembre 2018, pubblicata in GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 –Suppl. Ordinario n. 62 al comma 1092 estende la riduzione del 50% della base imponibile IMU prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori;

**RICORDATO** che la stessa legge di bilancio 145/2018 al comma 12, modifica l'articolo 14, comma 1, del D.Lgs n. 23/2011 portando dal 20% al 40% la deducibilità dell'IMU dovuta sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi;

**RIBADITO** che il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013;

**RILEVATO** che l'art. 1, comma 682, della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) specifica che per quanto concerne la TASI è necessaria l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di servizi, dei relativi costi alla coperture dei quali la TASI è diretta;

**TENUTO CONTO** che non esiste normativamente una definizione di servizio indivisibile, per cui occorre riferirsi alla dottrina e nella scienza della finanze la distinzione fra "imposta" e "tassa" si basa sulla differenza fra servizi "divisibili" e "indivisibili" dove nei primi l'utilità del servizio è goduta da un singolo individuo ed il costo è frazionabile mentre nei secondi il servizio è fruibile dal singolo individuo, insieme agli altri cittadini, in quanto componenti di una collettività, indipendentemente dalla sua richiesta;

**ACCERTATO** che per la scienza delle finanze il distinguo fra imposta e tassa viene risolto nel seguente modo:

- a fronte di servizi divisibili si acquisisce una tassa/tariffa che rappresenta il corrispettivo del servizio;
- a fronte di servizi indivisibili non è possibile identificare l'entità del servizio di cui ciascuno gode e non è quindi possibile finanziare tale servizio chiedendo a ciascuno il costo del medesimo;

**RITENUTO**, pertanto, a livello ente locale individuare quali servizi "indivisibili" quelli che vengono prestati indipendentemente dal fatto che gli utenti ne facciano richiesta o meno e che quindi rientrano nei compiti istituzionali dell'Ente;

**RITENUTO**, quindi, procedere all'individuazione dei servizi indivisibili, confermando quelli già indicati nell'anno 2019, la cui spesa verrà finanziata, in piccola parte, con le risorse della TASI, quali:

- servizio anagrafe, stato civile, elettorale e leva;
- servizio ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.)
- servizio polizia locale;
- viabilità e manutenzione strade;
- illuminazione pubblica;

- verde pubblico, parchi e giardini;
- servizi cimiteriali.

**DATO ATTO** che le spese di ogni servizio indivisibile come sopra individuato sono determinate in base al bilancio di previsione dell'esercizio 2020, come riportato nel seguente prospetto:

SERVIZIO INDIVISIBILE	SPESE IN EURO
Servizio anagrafe, stato civile, elettorale e leva con esclusione delle spese per elezioni e referendum rimborsate dallo Stato o da altri enti pubblici.	159.088,00
Servizio ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.)	70.657,00
Servizio Polizia locale, con esclusione delle spese finanziate con i proventi da sanzioni al codice della strada.	677.500,00
Viabilità e manutenzione strade, con esclusione delle spese finanziate con i proventi da sanzioni al codice della strada e dal fondo contributi per gli investimenti (ex sviluppo investimenti).	212.585,00
Illuminazione pubblica con esclusione delle spese finanziate con i proventi da sanzioni al codice della strada.	399.045,00
Verde pubblico, parchi e giardini	105.335,00
Servizi Cimiteriali	115.100,00
<b>TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI PREVISIONI 2020</b>	<b>1.739.310,00</b>

**RITENUTO** pertanto di approvare le aliquote e le detrazioni del tributo in oggetto, per l'anno 2020 confermando quelle dell'anno 2019, come risultanti nel prospetto come sotto riportato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	NOTE
Aliquota abitazione principale di categoria A1, A8 ed A9 e relative pertinenze come stabilito dalla disciplina IMU,	1,00 per mille ovvero 0,1 per cento	Pertinenza: una per ciascuna categoria catastale C2, C6,C7.
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993 n. 557 convertito in Legge 26.02.1994 n. 133.	1,00 per mille ovvero 0,1 per cento	
Aliquota per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle previste ai punti precedenti.	0,00 per mille	Azzeramento aliquota

**DATO ATTO** che nella determinazione della diversa modulazione delle aliquote vengono garantiti effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, come previsto dal citato ultimo periodo del comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno d'imposta 2019;

**PRESO ATTO** che l'art 15 bis del D.L. 34/2019 ha disposto, che a decorrere dall'anno di imposta 2020 le deliberazioni relative alle entrate tributarie acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF,

**OSSERVATO** che alla data odierna non è stato approvato il disegno di legge di Bilancio 2020 e che è comunque intenzione di questa amministrazione procedere all'approvazione del bilancio di previsione entro i termini stabiliti al TUEL (31.12.2019);

**RITENUTO** confermare le tariffe di cui trattasi come meglio riportate nell'allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali -, il parere favorevole del Responsabile dell'Area 4 - Servizi Finanziari" - in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa – ed in ordine alla regolarità contabile;

Posto in votazione il presente provvedimento, su n. 14 Consiglieri presenti, compreso il Sindaco, en. 12 votanti si ottiene il seguente esito:

- voti favorevoli: n. 12;
- voti contrari: n. /;
- astenuti: n. 2 (Calò, Di Gennaro);

## **DELIBERA**

1) di approvare per l'anno 2020, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili – TASI- di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, confermando quelle relative all'anno 2019 e più precisamente nella misura come sotto indicata:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ALIQUOTA</b>	<b>NOTE</b>
Aliquota abitazione principale di categoria A1, A8 ed A9 e relative pertinenze come stabilito dalla disciplina IMU,	1,00 per mille ovvero 0,1 per cento	Pertinenza: una per ciascuna categoria catastale C2, C6,C7.
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993 n. 557 convertito in Legge 26.02.1994 n. 133.	1,00 per mille ovvero 0,1 per cento	
Aliquota per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle previste ai punti precedenti.	0,00 per mille	Azzeramento aliquota

2) di dare atto che il gettito della TASI del 2020, stimato in circa Euro 42.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

<b>SERVIZIO INDIVISIBILE</b>	<b>SPESE IN EURO</b>
Servizio anagrafe, stato civile, elettorale e leva con esclusione delle spese per elezioni e referendum rimborsate dallo Stato o da altri enti pubblici.	159.088,00
Servizio ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.)	70.657,00
Servizio Polizia locale, con esclusione delle spese finanziate con i proventi da sanzioni al codice della strada.	677.500,00
Viabilità e manutenzione strade, con esclusione delle spese finanziate con i proventi da sanzioni al codice della strada e dal fondo contributi per gli investimenti (ex sviluppo investimenti).	212.585,00
Illuminazione pubblica con esclusione delle spese finanziate con i proventi da sanzioni al codice della strada.	399.045,00
Verde pubblico, parchi e giardini	105.335,00
Servizi Cimiteriali	115.100,00
<b>TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI PREVISIONI 2020</b>	<b>1.739.310,00</b>

3) di dare atto che nella determinazione della diversa modulazione delle aliquote vengono garantiti gli effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, come previsto dal citato ultimo periodo del comma 677, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;

4) di pubblicare la presente deliberazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF con le modalità stabilite dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019;

5) con votazione separata, espressa nelle forme di legge con esito invariato, con n. 12 voti favorevoli e n. 2 Consiglieri astenuti (Calò, Di Gennaro), di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Sig. ENRICO GALARDI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Dott. NICOLA MAGNI



**Comune di Colle di Val d'Elsa**  
(Provincia di Siena)

**PARERE TECNICO**

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**N. 1685/2019**

**OGGETTO:**TASI -TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2020 - CONFERMA

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica.**

---

Colle di Val d'Elsa, 24/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FRANCHINI RAG. ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI  
COLLE DI VAL  
D'ELSA**  
(Provincia di Siena)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
N. 1685/2019**

AREA A4 SERVIZI FINANZIARI

Parere di regolarità contabile

(art. 49, comma 1 - art. 147 bis, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento

- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Colle di Val d'Elsa, 24/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FRANCHINI RAG. ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**Comune di Colle di Val d'Elsa**  
**Provincia di Siena**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**DELIBERAZIONE DELLA SEDUTA DEL 31/12/2019**  
**N. 147 DEL 31/12/2019**

**OGGETTO:** TASI -TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2020 - CONFERMA.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo ENTE.

Colle di Val d'Elsa, 18/02/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. MAGNI DR. NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 Comma 1 - bis D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)